

Co.Re.Com. Cal/Ri

DELIBERAZIONE N. 24

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Porpiglia xxx c/Vodafone Omnitel xxx

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

nella seduta del giorno 21/02/2013, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro	Presidente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente
Dott. Carabetta Carmelo	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Dirigente del Settore Assistenza agli Organi Istituzionali – Affari generali e legali del Comitato;

Visti:

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 di approvazione del testo del codice civile;

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

gli artt. 17 e 17 bis della Delibera n. 274/07/Cons, "Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso;

la Delibera 664/06/Cons, allegato A;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

Vista l'istanza dell'11 luglio 2012, acquisita al prot. Corecom Calabria n. 31911, con cui l'utente Porpiglia xxx ha chiesto l'intervento del Corecom Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società Vodafone Omnitel xxx, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.;

Vista la nota del 16 luglio 2012 (prot. n. 32445/12), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

l'avviso di convocazione del 9 ottobre 2012 (prot. n. 43980 del 10 ottobre 2012) con cui il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 15, comma 2 dell'anzidetto Regolamento, ha invitato le parti a comparire, per il giorno 9 novembre 2012, alla relativa udienza di discussione;

Preso atto del verbale di discussione, redatto in data 25 ottobre 2012, con riserva di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la controversia;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

La sig.ra Porpiglia ha promosso, dinanzi al Corecom Calabria, un procedimento di conciliazione nei confronti della società Vodafone Omnitel XXXXXXXX La conciliazione si è conclusa con esito negativo.

L'11 luglio 2012, l'istante ha domandato a questo Corecom la definizione della controversia.

La ricorrente ha esposto, di aver stipulato con Vodafone - in data 14/10/2011 - un contratto di abbonamento per utenza telefonica fissa, servizi voce e adsl, con portabilità del numero.

L'utenza è stata attivata soltanto all'inizio di dicembre, attraverso l'assegnazione di una numerazione provvisoria in sostituzione del vecchio numero.

A partire dall'8 dicembre 2011 si sono verificati dei malfunzionamenti ai servizi voce ed adsl che ne hanno impedito totalmente la fruizione. I disservizi sono continuati ininterrottamente fino al mese di maggio 2012, data in cui l'odierna istante è rientrata in Telecom Italia.

Non è stata poi espletata la portabilità del numero. La numerazione è tornata in possesso dell'istante soltanto il 29 maggio 2012, in seguito al rientro in Telecom.

La ricorrente, nonostante i lamentati disagi, ha indebitamente pagato la fattura n. AC03747986, emessa il 30 aprile 2012.

La sig.ra Porpiglia, pertanto, ha domandato:

- A) la corresponsione della somma di € 1.852,50, per il ritardo nella portabilità del numero;
- B) il riconoscimento di un indennizzo di € 700,00, per il ritardo nell'attivazione dei servizi voce e adsl;
- C) la corresponsione della somma di € 1.530,00, per il malfunzionamento dei servizi, secondo il parametro di € 5,00 *pro-die*, previsto in caso di interruzione totale dei servizi;
- D) il rimborso di € 55,76, versati a saldo della fattura n. AC03747986;
- E) la corresponsione di € 400,00, a titolo di mancata risposta al reclamo;
- F) il rimborso delle spese di procedura.

Vodafone, tempestivamente costituita, ha domandato il rigetto delle avverse domande per le seguenti ragioni:

- 1) nelle procedure di portabilità del numero sono coinvolti a vario titolo tre soggetti, l'operatore cedente (cd. *Donating*), l'operatore ricevente (cd. *Recipient*) e l'utente. In specie, la responsabilità per il ritardo nella portabilità è imputabile al donating, il quale non ha eseguito tutte le operazioni prescritte dalla normativa vigente.
- 2) In attesa del completamento della procedura di portabilità è stato assegnato al cliente un numero provvisorio attraverso cui è stata garantita la fruizione del servizio.
- 3) La fattura contestata dall'istante si riferisce proprio al numero provvisorio ed al traffico correlato, talché la restituzione della somma non può essere disposta.
- 4) La sig.ra Porpiglia ha usufruito della linea telefonica e adsl per tutto il periodo in contestazione utilizzando il numero provvisorio assegnato. In tal senso, anche l'istante ha riconosciuto quaranta giorni di fruizione dei servizi.
- 5) In merito al malfunzionamento, nessun guasto tecnico è stato mai riscontrato sulla linea della sig.ra Porpiglia. Il primo reclamo risale soltanto al 5 maggio 2012 ed è stato ricevuto da Vodafone il 22 maggio 2012. La ricorrente, poi, è rientrata in Telecom il 29 maggio 2012.
- 6) Nel reclamo depositato dall'istante si lamentano malfunzionamenti, piuttosto che l'interruzione totale del servizio.

L'operatore non ha depositato alcun documento a sostegno delle proprie affermazioni.

In occasione dell'udienza di definizione, il gestore ha offerto la somma omnicomprensiva di € 1.800,00 a tacitazione delle avverse pretese. L'offerta è stata rifiutata dalla controparte.

Motivi della decisione

1. In tema di rito.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto procedibile.

2. Riguardo al merito.

Le doglianze dell'istante sono parzialmente fondate e meritano parziale accoglimento, come da dispositivo.

Risulta provato che tra le parti è stato stipulato un contratto di somministrazione di servizi di telefonia fissa. Ciò emerge in modo incontrovertito dall'esame degli atti depositati dalle parti.

In particolare, nel contratto di somministrazione "*una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose*" (art. 1559 c.c.).

Nell'ambito del contratto, le posizioni giuridiche dei contraenti sono da ricomprendere nell'alveo dei diritti soggettivi, con la differenza, rispetto ai normali rapporti contrattuali, che le tariffe vengono fissate unilateralmente, senza cioè una vera contrattazione tra le parti, trattandosi di contratto per adesione. Il Gestore, infatti, propone all'utente offerte contrattuali diverse, con tariffe predeterminate, limitandosi la trattativa alla scelta tra più offerte di servizi senza intervento dell'utente sul prezzo.

2.1 Con riferimento alla mancata attivazione dei servizi, alla mancata portabilità del numero ed ai disservizi

La sig.ra Porpiglia lamenta, come visto, il ritardo nell'attivazione dei servizi voce e adsl, la mancata portabilità del numero e l'interruzione completa dei servizi.

Vodafone, invece, afferma di aver attivato correttamente i servizi attraverso il numero provvisorio. Riconosce, poi, la mancata portabilità del numero, eccependo però una responsabilità del *donating*. Quest'ultimo, rimasto sconosciuto, non avrebbe eseguito tutte le operazioni prescritte dalla normativa vigente. I servizi voce e adsl sarebbero stati sempre garantiti attraverso il numero provvisorio e sulla linea non sarebbe stato riscontrato alcun guasto tecnico.

Come *ut supra* anticipato, il gestore non deposita alcuna prova a sostegno delle proprie affermazioni.

Ciò posto, la domanda dell'istante è, come già anticipato, parzialmente fondata e merita parziale accoglimento, entro i limiti di quanto sotto delineato.

È, innanzitutto, imputabile al gestore il ritardo nella portabilità del numero dall'inizio del mese di dicembre 2011 sino al rientro in Telecom avvenuto il 29 maggio 2012. La mancata portabilità del numero è fatto pacifico tra le parti, e Vodafone, onerata in proposito, non ha dimostrato di aver adempiuto ai propri obblighi contrattuali.

A tale proposito occorre ribadire che, conformemente ad un indirizzo consolidato in seno all'Agcom (*ex multis, delibera 116/11/CIR*), gli operatori devono fornire - anche sotto il profilo temporale - i servizi richiesti nel rispetto di quanto contrattualmente e normativamente previsto. Qualora l'utente lamenti, pertanto, l'inadempimento o il ritardo rispetto alla richiesta di portabilità, l'operatore, per escludere la propria responsabilità, deve dimostrare che i fatti oggetto di doglianza siano stati determinati da circostanze non imputabili all'operatore stesso. Il gestore deve altresì provare di aver adeguatamente informato l'utente delle eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento dell'obbligazione. Non è da ritenersi sufficiente, quindi, un mero richiamo "formale" ai motivi tecnici, bensì l'utente deve essere messo in grado di comprendere quanto accaduto. In tutti i casi contrari, l'utente ha diritto ad un indennizzo per il periodo di tempo direttamente imputabile all'operatore.

Nel caso di specie, Vodafone non ha precisato le ragioni che hanno determinato il ritardo nella portabilità del numero, né ha dimostrato di aver tempestivamente comunicato alla sig.ra Porpiglia le

ragioni ostative. La tesi di una presunta responsabilità del *donating* è rimasta una mera affermazione sfornita di prova.

La mancanza di idonea prova, dunque, dell'esatto adempimento da parte dell'operatore Vodafone, appalesa la sua responsabilità contrattuale, in quanto non ha provato – *ex art. 1218 c.c.* – che *"l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile"*.

Il gestore resistente è altresì responsabile dell'interruzione dei servizi voce e adsl, accertata in relazione a due diversi periodi. Il primo è ricompreso tra il 14 ottobre 2011 e l'1 dicembre 2011. Meritano tuttavia di essere approfondite le ragioni della decisione. In particolare, la ricorrente si duole – così come emerge dall'esame congiunto dell'atto introduttivo e della lettera di reclamo – di aver subito l'assenza totale dei servizi durante il processo di migrazione. La problematica, invero, potrebbe essere imputabile anche al terzo gestore, ma nessuna prova è stata offerta da Vodafone in proposito. Vodafone era onerata *ex art. 1218 c.c.* dal confutare le affermazioni della ricorrente, depositando le schermate della migrazione attestanti le fasi del processo. In tal modo, il **recipient** (in specie Vodafone) avrebbe potuto escludere la propria responsabilità per il mancato godimento dei servizi da parte della cliente, dimostrando che la linea era ancora in possesso del **donating durante il periodo interessato dai disservizi**. Non avendo assolto a tale onere probatorio, la resistente è soccombente in relazione al capo di domanda.

Il periodo successivo è ricompreso tra l'8 maggio ed il 29 maggio 2012. Invero, l'istante si lamenta anche di aver subito, dall'8 dicembre 2011 sino al mese di maggio 2012, alcuni *"malfunzionamenti al servizio telefonico e adsl che ne hanno impedito totalmente l'utilizzo"*. Ha pertanto richiesto l'indennizzo sancito dall'**art. 5.1 delibera 73/11/CONS, per l'interruzione completa dei servizi**, per l'intero arco temporale. Vodafone ha però resistito all'avversa domanda, innanzitutto eccependo l'assenza di reclami precedenti a quello pervenuto (con lettera raccomandata) l'8 maggio 2012. In secondo luogo, l'operatore ha mostrato la contraddizione emergente tra il reclamo scritto depositato dall'istante, con cui quest'ultimo ha lamentato soltanto dei malfunzionamenti, rispetto all'interruzione totale dei servizi denunciata con il GU14.

Premessa l'attivazione dei servizi, avvenuta pacificamente nei primi giorni di dicembre 2011, le osservazioni del gestore sono corrette e pertinenti. La sig.ra Porpiglia, infatti, si limita nel GU14 a sostenere l'assenza totale dei servizi, ma non **replica** quanto dedotto dal gestore, né indica i periodi in cui avrebbe segnalato il disservizio. La delimitazione dell'arco temporale indennizzatorio al periodo 8 maggio – 29 maggio 2012, è la conseguenza quindi della genericità delle affermazioni dell'istante e dell'assoluta carenza di prova con riferimento ai precedenti periodi. Nella fattispecie, la ricorrente pur lamentando disservizi sin da dicembre 2011, omette totalmente di indicare gli estremi delle segnalazioni asseritamente eseguite. In presenza di un malfunzionamento, l'intervento del gestore è doveroso ed è esigibile, solo allorquando venga segnalato un disservizio. Diversamente accade invece prima dell'attivazione, dove nessun onere è imputabile all'utente se non quello di fornire il codice di migrazione. Più precisamente, dopo l'attivazione dei servizi, l'onere della prova della risoluzione del guasto ricade sul gestore, ma al cliente incombe quello della segnalazione del problema, come peraltro sancito in sede contrattuale. D'altro canto, se è vero che i reclami devono essere tracciabili dall'operatore, è altrettanto corretto affermare che l'onere della prova ricade su quest'ultimo solo allorché l'utente abbia circoscritto in termini ragionevoli l'ambito di ricerca. L'istante, dunque, avrebbe dovuto dare prova, quantomeno del giorno, anche approssimativo, della segnalazione e/o il codice identificativo o il nominativo dell'addetto del call center contattato. In mancanza di tale allegazione, quanto dedotto dall'utente resta una mera affermazione generica, inidonea a sostenere l'addebito di una responsabilità nei confronti dell'operatore.

Il principio è stato recentemente affermato da una significativa delibera dell'Agcom: "Nel merito della domanda si rileva che dalla documentazione acquisita agli atti non risulta alcun tracciamento, scritto o verbale, di segnalazione e/o reclamo di disservizio da parte dell'istante antecedente alla richiesta di adozione di provvedimento temporaneo presentata al Corecom Emilia Romagna in data 13 maggio 2009 dal rappresentante dell'istante; pertanto, è da considerarsi fondata l'argomentazione della società xxxx xxxx secondo la quale la società medesima, ancor prima dell'intervento del Corecom, in assenza di un atto di impulso di parte, non poteva certamente conoscere la sussistenza di un disservizio.

Inoltre dalla scarsa documentazione prodotta in copia dalla parte istante si deve evidenziare che non emergono elementi probanti e circostanziati, tali da rendere condivisibili le asserzioni mosse dalla parte istante medesima. La società xxxx xxxx, nel corso dell'istruttoria, ha prodotto copia del contratto stipulato dall'istante, nonché la fatturazione con relativo dettaglio del traffico generato dall'utenza nel periodo in contestazione dalla cui disamina, in assenza di segnalazione di guasto e stante l'impossibilità di accertare l'"an", il "quomodo" ed il "quantum" del verificarsi del disservizio, non emergono gli estremi per la liquidazione di un indennizzo" (DELIBERA n. 38/12/CIR).

Con riferimento invece al periodo 8 maggio - 29 maggio 2012, conformemente al principio espresso dall'art. 1218 c.c, Vodafone era onerata dal confutare le affermazioni della ricorrente, depositando i tabulati del traffico telefonico. In tal modo l'operatore avrebbe dimostrato la disponibilità dei servizi. Non avendo assolto a tale onere probatorio, la resistente è soccombente in relazione al capo di domanda.

Giova infine rammentare che nell'ambito dei rapporti contrattuali, è principio assolutamente pacifico quello secondo cui "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto o anche per tardività dell'adempimento) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento" (Cass.Civ. n.2387/04).

2.2. Sulla mancata risposta al reclamo.

L'istante chiede un indennizzo di €400,00, per la mancata risposta al reclamo scritto del 4 maggio 2012, diretto a contestare dei disservizi e la mancata portabilità del numero, con domanda di risarcimento del danno. La nota è stata ricevuta da Vodafone l'8 maggio 2012, come da avviso depositato in atti.

Il gestore non ha proposto difese.

Ciò posto, l'art. 8, comma 4, delibera 179/03/CSP, recita: "gli organismi di telecomunicazioni indicano nelle carte dei servizi il termine per la definizione dei reclami, termine che non può essere superiore a quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo stesso ...omissis In caso di rigetto, la risposta in esito al reclamo è in forma scritta, è adeguatamente motivata ed indica gli accertamenti compiuti".

Orbene, a fronte del reclamo scritto, le parti hanno presenziato all'udienza di conciliazione, tenuta il 4 luglio 2012, avendo così modo di esporre le reciproche posizioni, pur non addivenendo ad un accordo. L'istante ha avuto, quindi, modo di interloquire con l'operatore, ottenendo le attese delucidazioni, ancor prima della ricezione della nota di risposta. L'incontro è avvenuto poco dopo lo spirare dei 45 giorni previsti, dal regolamento e dalla carta dei servizi del gestore, per la risposta ai reclami.

In considerazione del congruo indennizzo riconosciuto all'istante per le motivazioni espresse sub 2.1 – incontrovertibilmente proporzionale al pregiudizio lamentato –, nonché dell'esiguità della somma risultante dall'applicazione del parametro giornaliero (€ 1,00 al giorno) ai giorni di ritardo (circa 8 gg. complessivi), la domanda dell'istante non merita accoglimento.

3. Indennizzi, rimborsi e storni.

Si dispone il rimborso dell'importo di € 55,76, versato a saldo della fattura n. AC03747986. Il pagamento della fattura, sebbene attestato attraverso il deposito di una copia della ricevuta non perfettamente chiara e visibile, non è stato contestato da controparte.

Sulla base di quanto emerso in corso di istruttoria, l'interruzione dei servizi voce e adsl dal 14 ottobre 2011 al 1 dicembre 2012 e dall'8 maggio 2012 al 29 maggio 2012 per il numero di 69 giorni, in mancanza di prova contraria, è da imputarsi esclusivamente alla responsabilità della società Vodafone Omnitel XXXXXXX ed in quanto tale, implica la corresponsione di un indennizzo proporzionato al disservizio subito dall'utente, nella misura di euro 5,00 *pro die*, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, dell'allegato A) alla delibera n.73/11/CONS, parametro che deve essere computato per ciascun servizio interrotto.

All'istante va, altresì, riconosciuto un indennizzo per il ritardo nella portabilità del numero, per un totale complessivo di 180 giorni, secondo il parametro previsto dall'art. 6, co. 1, dell'anzidetta delibera.

Alla sig.ra Porpiglia dovrà, dunque, essere corrisposto un indennizzo, così determinato:

€ 900,00 (novecento/00), per la mancata portabilità della numerazione;

€ 690,00 (seicentonovanta/00), per l'interruzione completa dei servizi, voce e adsl (69 giorni complessivi per due servizi).

Come da orientamento consolidato, il calcolo dell'indennizzo, si conforma altresì ai principi di proporzionalità ed adeguatezza, che presuppongono la corrispondenza tra l'indennizzo erogato ed il pregiudizio subito.

4. Sulle spese di procedura.

L'art. 6 del Regolamento sancisce che nel determinare rimborsi e gli indennizzi si tenga conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione" e che "quando l'operatore non partecipi all'udienza fissata per la conciliazione senza addurre giustificati motivi" vadano comunque "rimborsate all'utente, se presente all'udienza ed indipendentemente dall'esito della controversia di cui agli art. 14 e ss., le spese sostenute per l'esperimento del tentativo di conciliazione".

A tale proposito, è d'uopo sottolineare, la partecipazione di un delegato dell'utente all'udienza di conciliazione e di definizione, nonché l'accoglimento parziale dell'istanza, le eccezioni svolte e le difese. Si riconosce, pertanto - in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, della delibera n.173/07/CONS - l'importo di € 100,00 (cento/00), in favore dell'utente, a titolo di rimborso spese di procedura.

Vista la proposta di decisione del Dirigente del Settore Assistenza agli Organi Istituzionali – Affari generali e legali di questo Comitato, Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;
Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. Alessandro Manganaro, nell'odierna seduta;
All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

L'accoglimento, nei termini esposti in motivazione, dell'istanza proposta dalla sig.ra Porpiglia XXXXXXX, con rigetto delle ulteriori domande.

La società **Vodafone Omnitel XXXXXXX**, pertanto, è tenuta a **rimborsare** alla ricorrente l'importo di **€ 55,76**, versato a saldo della fattura n. ACO3747986.

Vodafone Omnitel XXXXXXX è tenuta altresì a riconoscere e versare all'istante, attraverso assegno bancario e/o bonifico:

- 1) **€ 900,00 (novecento/00)**, per la mancata portabilità della numerazione;
- 2) **€ 690,00 (seicentonovanta/00)**, per l'interruzione completa dei servizi;
- 3) **€ 100,00 (cento/00)**, a titolo di rimborso spese di procedura

Con la precisazione, che le somme riconosciute a titolo di indennizzo dovranno essere maggiorate di interessi legali, calcolati dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia, sino al soddisfo.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'**articolo 11, comma 4, della delibera n. 179/03/CSP**.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259.

La presente delibera è notificata alle parti, pubblicata nel Bollettino ufficiale, sul sito *web* dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e sul sito web del Corecom Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 69/2009.

La società è tenuta, altresì, a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

I COMPONENTI

f.to Prof. Carmelo Carabetta

f.to Dott. Gregorio Corigliano

IL PRESIDENTE

f.to Prof. Alessandro Manganaro

V.

IL DIRIGENTE

f.to Avv. Rosario Carnevale